

Normativa

Nuovo Codice Doganale dell'Unione (Reg. UE 2026/2108): al via la riforma operativa per le imprese, con nuove regole su responsabilità, e-commerce e gestione doganale

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 19 settembre 2026 il Regolamento (UE) 2026/2108, che abroga il precedente Codice Doganale (Reg. UE n. 952/2013). Le disposizioni saranno applicabili in via generale dal 21 settembre 2027, con un'anticipazione significativa: la nuova **handling fee europea sui piccoli pacchi da Paesi extra-UE** — che si sommerà al dazio fisso di 3 euro operativo in Italia da luglio — sarà riscossa dai Paesi membri già entro il 1° novembre 2026, con importo stabilito dalla Commissione e aggiornato ogni due anni.

Sul piano istituzionale, la riforma istituisce l'**Autorità doganale europea (EUCA)**, con sede a Lille, e l'EU Customs Data Hub, piattaforma unica per la raccolta e la condivisione delle informazioni doganali che sostituirà i 111 sistemi informatici nazionali oggi operanti: sarà attivata dal 2028, con uso facoltativo dal 2031 e obbligatorio dal 2034.

Il nuovo CDU ridefinisce la **figura dell'importatore**: non più solo debitore dei dazi, ma garante della conformità normativa complessiva della merce, con responsabilità estesa — anche in solido con il rappresentante indiretto — ai requisiti non doganali (sicurezza dei prodotti, requisiti ambientali). Stessa logica per l'e-commerce: venditori e piattaforme di Paesi terzi saranno considerati importatori, tenuti al pagamento dei dazi e alla responsabilità sulla conformità dei beni immessi sul mercato UE.

Accanto all'AEO, che resta pienamente operativo, nasce lo **status di Trust & Check Trader**: l'Italia ha ottenuto in sede negoziale che la nuova qualifica affianchi — e non sostituisca — le 1.689 certificazioni AEO nazionali, detenute per circa il 90% da PMI. Alle imprese certificate il T&C richiede la trasparenza continuativa dei sistemi informatici con il Data Hub, ma offre vantaggi rilevanti: auto-svincolo delle merci senza intervento della dogana, esenzione dal regime di transito, possibilità di non presentare le singole dichiarazioni doganali, pagamento differito dell'obbligazione nello Stato membro di stabilimento e controlli preannunciati e mirati.

Fonti: eur-lex.europa.eu - 19 settembre 2026
twobirds.com - 24 settembre 2026
studioarmella.it - 24 settembre 2026